

FINE RAPPORTO D'IMPIEGO

La disdetta deve essere presentata per iscritto con i seguenti termini di preavviso:

- durante il periodo di prova: 7 giorni;
- nel 1° anno di assunzione: 1 mese per la fine di un mese;
- dal 2° fino al 9° anno di lavoro: 2 mesi per la fine di un mese;
- dal 10° anno di lavoro: 3 mesi per la fine di un mese;

VACANZE

Il diritto alle ferie dei dipendenti ammonta nell'anno civile a:

5 settimane	(25 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) fino al 20° anno di età compreso. Per paghe orarie si aggiunge l'indennità di 10.64%.
4 settimane	(20 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) dall'anno civile nel quale viene compiuto il 21° anno di età. Per le paghe orarie viene aggiunta l'indennità vacanze pari all'8.33%.
5 settimane	(25 giorni lavorativi, se settimana lavorativa di 5 giorni) dall'inizio dell'anno civile nel quale viene compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati. Per le paghe orarie viene aggiunta l'indennità vacanze pari al 10.64%.

L'indennità vacanze per i salariati (retribuzione oraria), viene versata solo al momento in cui le vacanze vengono godute. Il versamento pro rata dell'indennità vacanze è consentito unicamente in caso di lavoro a tempo parziale irregolare o di brevi impieghi.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SECRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SECRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona		Lamone	
Piazza Buffi 4	821 41 51	via Cantonale 19	966 00 63
Biasca		Locarno	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12	682 55 01	via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona		Locarno	
Piazza Buffi 6a	821 41 61	via della Posta 8	752 00 40
Biasca		Massagno	
contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso		Mendrisio	
via Bossi 12	682 59 05	via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

IMPRESE DI PULIZIA E FACILITY SERVICES 2024

SALARI MINIMI

Categoria "Pulizie ordinarie" (manutenzione)	orario	mensile
Pulizie ordinarie I	CHF 18.05	CHF 3'285.10
Pulizie ordinarie II (con formazione)	CHF 18.65	CHF 3'394.30
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

Categoria "Pulizie speciali"	orario	mensile
Pulizie speciali I	CHF 18.65	CHF 3'394.30
Pulizie speciali II (con formazione)	CHF 19.35	CHF 3'521.70
Capo squadra	accordo individuale*	

Categoria "Pulizie di ospedali"	orario	mensile
Pulizie ospedali I	CHF 18.50	CHF 3'367.00
Pulizie ospedali II (con formazione)	CHF 19.35	CHF 3'521.70
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

*Per accordo individuale di lavoro è inteso che lo stipendio minimo per questa categoria non può essere inferiore allo stipendio minimo della categoria di riferimento II.

Categoria "Pulizie veicoli" (manutenzione/speciale)	orario	mensile
Pulizie ordinarie I	CHF 18.65	CHF 3'394.30
Pulizie ordinarie II (con formazione)	CHF 19.35	CHF 3'521.70
Resp. pulizie immobile / Capo oggetto	accordo individuale*	

Operatori per la pulizia ordinaria e manutentiva	orario	mensile
Dipendenti con certificato CFP (2 anni)	CHF 19.60	CHF 3'567.20
Dipendenti con attestato AFC (3 anni)	CHF 20.80	CHF 3'785.60

Se giovani lavoratori diplomati, occupati nell'ambito pulizie (applicabile solo fino ai 25 anni di età)

	CFP	AFC
Decurtazione salario al 1° anno dopo ottenimento diploma	CHF 2'850.85	CHF 3'031.40
Decurtazione salario al 2° anno dopo ottenimento diploma	CHF 3'029.05	CHF 3'220.90
Decurtazione salario al 3° anno dopo ottenimento diploma	CHF 3'207.20	CHF 3'410.35
Decurtazione salario al 4° anno dopo ottenimento diploma	CHF 3'385.40	CHF 3'599.80

Personale amministrativo

Ore settimanali 42 / mensili 182 ore / annuali 2'184 ore	mensile
Impiegato generico	CHF 3'420.00
Impiegato operativo	CHF 3'700.00
Supervisore	CHF 4'200.00

Apprendisti

Nel 1° anno di apprendistato	CHF 775.00
Nel 2° anno di apprendistato	CHF 1'050.00
Nel 3° anno di apprendistato	CHF 1'350.00

TREDICESIMA MENSILITÀ

La tredicesima mensilità è dovuta. Se il lavoratore lavora più di 6 mesi ha diritto alla tredicesima mensilità dal 1° giorno di lavoro.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro per attività al 100% è di 42 ore a settimana (media mensile ore 182). Il lavoro svolto dalle ore 5.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 22.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 22.00 alle ore 5.00 è considerato lavoro notturno. Le deroghe al "divieto del lavoro notturno" sono soggette ad autorizzazione.

ORE STRAORDINARIE

Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea di forza lavoro, limitata nel tempo, la collaboratrice o il collaboratore può essere chiamata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l'orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro individuale. Il saldo delle ore straordinarie calcolate a fine dicembre deve essere compensato entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le ore straordinarie non compensate in tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.

GIORNI FESTIVI

I dipendenti del settore **pulizia speciale ed ospedaliera** hanno diritto al salario per un giorno festivo esentato dallo svolgimento dell'attività lavorativa qualora avessero dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 9 giorni festivi cantonali, corrispondenti, per i dipendenti con salario orario ad un'indennità festivi pari al 3.58%. Questo vale pure per il **personale amministrativo**. Per i dipendenti nel settore della **pulizia ordinaria** con stipendio orario viene applicata l'indennità festivi pari all'1.35%.

Giorni festivi "parificati alla domenica" e non recuperabili: Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale e Santo Stefano.

Giorni festivi "non parificati alla domenica" (per il personale occupato con salario orario vengono pagati unicamente se lavorati): S. Giuseppe, 1° maggio, lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo, Immacolata.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova si svolge nel primo mese di un rapporto di lavoro e può essere prolungato al massimo a tre mesi mediante accordo scritto.

CONGEDI PAGATI

decesso coniuge/convivente, padre, madre, figlio	3 giorni
decesso di fratelli/sorelle o suoceri	1 giorno
- se nell'economia domestica del dipendente	3 giorni
proprio matrimonio	5 giorni
nascita di un proprio figlio	10 giorni
reclutamento	a seconda dei giorni di servizio
una propria ispezione militare	1 giorno
trasloco	1 giorno/anno
congedo sindacale	1 giorno/anno

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

Il lavoratore può partecipare, d'accordo col datore di lavoro, a corsi di formazione organizzati dalla CPC o da enti riconosciuti. Spese e indennità di partecipazione al corso sono a carico del lavoratore che può chiedere un parziale rimborso alla CPC.

INFORTUNIO

I dipendenti sono assicurati contro infortuni professionali e non professionali secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Il datore di lavoro si fa carico del pagamento dei giorni di carenza per un tempo limitato secondo l'art. 324b del CO. I premi per l'assicurazione infortuni non professionali sono a carico del dipendente. Sono assicurati i dipendenti che lavorano almeno 8 ore alla settimana.

MALATTIA

Il datore di lavoro assicura contro la perdita di salario in caso di malattia i dipendenti indipendentemente dal grado di occupazione. I premi dell'assicurazione vengono equamente ripartiti tra datore di lavoro e dipendente. Al termine del periodo di prova tutti i dipendenti hanno diritto in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all'80% dell'ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi) per la durata di 720 giorni per ogni caso di malattia.

MATERNITÀ

Dopo il parto la dipendente ha diritto al congedo di maternità di 16 settimane. L'indennità ammonta almeno all'80% dell'ultimo stipendio (media degli ultimi 6 mesi). Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo l'IPG ricevono per almeno 8 settimane il salario all'80%. La dipendente deve comunicare immediatamente le assenze al datore di lavoro e presentare un certificato eventuale di incapacità al lavoro al più tardi al 3° giorno di assenza.

INDENNITÀ DIVERSE

Pulizie di manutenzione - trasferta: Gli spostamenti tra un luogo di lavoro e l'altro, se consecutivi, devono essere considerati tempo di lavoro.

Pulizie speciali - trasferta: Ai dipendenti che non utilizzano un veicolo aziendale e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l'impresa versa un'indennità a copertura delle spese di viaggio. Il tempo di viaggio da un cliente all'altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo. Se il lavoro inizia direttamente sul cantiere è retribuito lo spostamento che eccede il normale tragitto casa-lavoro. Lo stesso principio vale per il tragitto di rientro. Il tempo impiegato per lo spostamento eccedente viene considerato tempo di lavoro.